

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1969

(6^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219) (D'iniziativa del senatore Salari):

PRESIDENTE	Pag. 107, 109, 112, 113
BALBO 109, 112
BENEDETTI 108, 109, 110, 112
BOANO, relatore 107, 111, 112
COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 113
CUCCU 111
DINDO 112
SALARI 109, 110, 112
TORTORA 111

Seguito della discussione e approvazione:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini » (422) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (1):

PRESIDENTE 105, 106, 107
COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 106, 107

(1) In sede di coordinamento il titolo è stato così modificato: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali ».

DE MARZI, relatore	Pag. 107
PEGORARO 106, 107

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Balbo, Benaglia, Benedetti, Boano, Brugger, Cipolla, Compagnoni, Cuccu, De Marzi, Dindo, Grimaldi, Lombardi, Marcora, Marullo, Morlino, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga, Tiberi e Tortora.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

SCARDACCIONE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini » (422)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

6ª SEDUTA (28 maggio 1969)

De Marzi, Tortora, Benaglia, Spasari, Zanini, Alessandrini Berlanda, Dalvit, Segnana, Burtulo, Spagnolli, Donati, Colleoni, Zugno, Cagnasso e Zaccari: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini ».

Onorevoli colleghi, come ricordano, nella precedente seduta approvammo i singoli articoli del disegno di legge: non resta dunque che passare alla votazione del testo nel suo complesso; votazione che dovrà essere preceduta dalla soluzione di due questioni attinenti al coordinamento.

Prima, però, poichè nella seduta precedente non era presente il rappresentante del Governo, prego l'onorevole Sottosegretario di volerci comunicare l'opinione del Governo sugli articoli da noi approvati.

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero anzitutto precisare che la mia assenza, nella precedente seduta, non è stata dovuta a mancanza di riguardo verso la Commissione bensì ad impegni cui non potevo sottrarmi.

Detto questo, dichiaro il mio pieno assenso al disegno di legge, oltre che per l'urgenza del problema che esso tende a risolvere anche per quanto riguarda il merito, salvi i futuri approfondimenti che potranno essere anche suggeriti dal Ministero della sanità.

Non ho altro da aggiungere.

PEGORARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo detto, approviamo il disegno di legge in quanto lo riteniamo per il momento senza dubbio utile, ma siamo altrettanto convinti della sua inadeguatezza a superare gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo di una moderna zootecnia. È infatti necessario affrontare problemi molto più vasti ed è in tal senso che, assieme ai colleghi Dindo, Lombardi, De Marzi e Balbo, presento il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 422, relativo alle modifiche del regolamento sulla

fecondazione artificiale degli animali, constatato il perdurare di notevoli difficoltà per quanto riguarda lo sviluppo di una moderna zootecnia che assicuri la remunerazione del lavoro contadino e dei capitali investiti nell'azienda,

impegna il Governo:

1) ad aumentare i fondi per realizzare un piano di miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico con particolare riferimento alla lotta contro le malattie che provocano la sterilità negli animali; nonché di risanamento dei ricoveri e di promozione di stalle sociali e di associazioni di produttori come elementi decisivi per un moderno sviluppo zootecnico;

2) a dare uno sviluppo più organico ai Centri di fecondazione artificiale che sono alla base dello sviluppo zootecnico con il miglioramento dei soggetti di riproduzione di alto pregio, con una vigilanza più efficiente per la migliore conservazione del seme e relativa distribuzione che deve essere agevolata sotto ogni aspetto tecnico e finanziario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, vi sottopongo le due questioni attinenti al coordinamento cui accennavo dianzi.

La prima è che le ultime parole del titolo del disegno di legge « dei bovini » siano sostituite con le altre « degli animali » dato che sono questi ultimi ad essere nominati negli articoli.

L'altra consiste nell'adozione della seguente migliore formulazione dell'articolo 2:

Art. 2.

Gli enti, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico, con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale, presso centri di fecondazione, facoltà universitarie o istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della

sanità, che approva i programmi e la durata dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità, dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame. Fa parte della Commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

Poichè non si fanno osservazioni, le modificazioni per coordinamento si intendono approvate.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Circa l'ordine del giorno presentato dai senatori Pegoraro ed altri debbo dire che il Governo è sostanzialmente d'accordo, salvo due considerazioni.

La prima riguarda un problema di competenza. Dato, infatti, che viene chiamato in causa il tema della vigilanza e della protezione sanitaria, l'ordine del giorno dovrebbe rivolgersi anche all'attenzione del Ministero della sanità.

In secondo luogo, per quanto riguarda la parte finanziaria, debbo osservare che un aumento degli stanziamenti è sempre subordinato alla possibilità di movimento dei fondi nell'ambito del bilancio già approvato; per cui non posso accettare l'ordine del giorno se il termine « impegna » non viene sostituito dall'altro « invita ». Questo per ragioni di correttezza, non essendo possibile andare oltre gli stanziamenti già approvati per la parte che riguarda i miglioramenti.

PEGORARO. L'ordine del giorno si rivolge al Governo nel suo insieme, e pertanto riguarda anche il Ministero della sanità.

Per quanto riguarda la modificazione della parola « impegna » nell'altra « invita », non abbiamo niente in contrario.

DE MARZI, *relatore*. Accetto l'ordine del giorno, che del resto ho sottoscritto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge venne iniziata il 29 gennaio e rinviata sia per talune obiezioni sollevate, che per la mancanza dei pareri delle Commissioni 2ª e 9ª.

Prego ora il relatore di volerci riferire in proposito.

BOANO, *relatore*. Ritengo opportuno riassumere quanto dissi nella seduta del 29 gennaio facendo presente come il disegno di legge, considerato schematicamente, con gli articoli 1 e 12 provvede alla descrizione delle specie; con gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplina la raccolta e la vendita dei tartufi; con gli articoli da 6 a 11 regola la confezione, la conservazione e la vendita dei tartufi conservati. Alle sanzioni per le violazioni della legge si provvede infine con l'articolo 14.

Nella mia relazione io avevo riepilogato, condividendole, le argomentazioni di fondo che avevano indotto il proponente a presentare il provvedimento; argomentazioni che si riassumono nell'esigenza di disciplinare la raccolta e il commercio del tartufo, analogamente a quanto è stato fatto nei due Paesi che, con l'Italia, sono i maggiori pro-

duttori di tartufi, cioè la Francia — in quantità superiore alla nostra, poichè supera di circa 25 volte l'entità della nostra produzione — e la Spagna; esigenza ovviamente più acuta e urgente per quanto concerne l'aspetto industriale del problema. Riconosciuta quindi l'obiettivo validità degli argomenti che avevano indotto il presentatore a proporre il disegno di legge, ero passato direttamente all'esame dei singoli articoli, che potrà essere approfondito nel corso di questa discussione.

Inoltre — come i colleghi sanno — erano state interessate alla materia del disegno di legge due Commissioni: la 2ª e la 9ª.

La Commissione giustizia ha ribadito nel suo parere, condividendole, le ragioni che sono alla base della presentazione del disegno di legge in esame ed ha rilevato come i tartufi costituiscano una risorsa economica considerevole, sia pure in limitate parti, per la nostra popolazione rurale. Ha espresso quindi un parere di massima favorevole al disegno di legge, riconoscendo la necessità di garantire con una appropriata disciplina giuridica la raccolta ed il commercio dei tartufi. In particolare, ha ritenuto opportuno ripristinare il principio di libertà di raccolta dei tartufi, secondo la consuetudine, attribuendo però al proprietario del fondo il diritto di vietarla, previa apposizione di cartelli o tabelle lungo il confine con la scritta che ne indichi la volontà di riservarsene la proprietà. Ha poi formulato un giudizio che non era di sua competenza: ritenendo di condividere tutte le prescrizioni stabilite per la vendita dei tartufi freschi distinti per specie e per loro conservazione, ha infatti espresso il parere — che peraltro era già affiorato anche in questa sede nel corso della precedente seduta — che la disciplina sia limitata ai soli tartufi con l'esclusione dei funghi. Ha raccomandato che il rilascio del « patentino » dei raccoglitori non sia sottoposto a condizioni e requisiti soggettivi del richiedente molto rigorosi. Ha infine suggerito — e queste sono le argomentazioni di precipuo rilievo tra quelle adottate dalla Commissione giustizia, nonchè le più pertinenti alle sue competenze — che le

sanzioni previste nell'articolo 14 per la violazione delle norme che regolano la raccolta ed il commercio dei tartufi siano depenalizzate, nel senso che siano considerate sanzioni amministrative, ritenendo che sanzioni di detta natura possano rispondere, nella disciplina in esame, a criteri di maggiore tempestività e funzionalità.

Il parere espresso dalla 9ª Commissione inizia ribadendo il concetto generale della opportunità di regolamentare con legge la materia. Ricordando i precedenti della Spagna e della Francia, sottolinea l'esigenza di garantire il consumatore specie nei confronti delle frodi che possono essere operate nella fase industriale della lavorazione. Dà parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche essa raccomandando di eliminare all'articolo 2 il riferimento alla raccolta dei funghi.

B E N E D E T T I . Il disegno di legge in esame, a nostro avviso, si presenta — così come è formulato — soltanto come un complesso di norme di carattere puramente difensivo e di fatto potrebbe avere applicazione solo nella misura che vi sia un servizio di vigilanza efficiente ed attrezzato. Esso invece da questo punto di vista è carente in quanto non indica chi si deve preoccupare della vigilanza di questa attività che — almeno nelle zone che io conosco — si svolge prevalentemente di notte. Gli onorevoli colleghi comprendono pertanto quale complessità rivestirebbe l'organizzazione di un servizio di vigilanza di questo genere, a meno che non vogliano varare una legge che serva soltanto a scaricare le nostre coscienze di fronte ad un problema che indubbiamente esiste.

Ora, a questo punto, è necessario porci una domanda: è sufficiente predisporre un complesso di norme dal contenuto prevalentemente difensivo per introdurre qualche elemento nuovo nei confronti dello sviluppo e della disciplina della raccolta e la vendita di un prodotto così pregiato e così vario? La prima cosa che balza all'evidenza è invece il fatto che il disegno di legge non prevede nulla per lo sviluppo di questo settore. Io credo pertanto che in questo senso

esso debba essere modificato: non basta infatti creare dei vincoli e limitarsi essenzialmente a questi per raggiungere gli scopi che si perseguono.

Noi abbiamo già sperimentato che quando si crede di poter risolvere un problema puntando solo sui vincoli non si fa che creare nuove occasioni di vessazione e di ingiustizia, che irritano gli interessati senza nel contempo ottenere nulla di positivo. Tipico è il caso della regolamentazione del vincolo forestale, che non ha fatto altro che dar luogo a nuovi disordini, a malcontento e a nuove occasioni di vessazione nei confronti delle popolazioni interessate.

Per questi motivi ritengo che, articolo per articolo, si debba vedere quali sono i limiti del disegno di legge e soprattutto quali sono gli elementi nuovi da introdurre per assicurare uno sviluppo del settore a vantaggio di coloro che si dedicano a questa attività: a tale scopo mi riservo di presentare una serie di emendamenti che illustrerò in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Benedetti di voler indicare approssimativamente, a mo' di introduzione, i criteri che sono alla base degli emendamenti preannunciati, soprattutto per quanto si riferisce all'aspetto promozionale del settore.

BENEDETTI. Come ho già detto, mi riservo di illustrare più dettagliatamente gli emendamenti in sede di esame dei singoli articoli. Posso tuttavia accennare a due aspetti fondamentali.

In primo luogo, in ordine all'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla classificazione del prodotto, posso dire che noi non accettiamo il criterio in esso adottato.

In secondo luogo, desidero rilevare che l'elemento promozionale, che naturalmente va in direzione del tutto contraria alla riserva privata del proprietario del terreno stabilita all'articolo 2, prevede la istituzione di consorzi che hanno il compito di regolare in una zona delimitata e protetta non soltanto la raccolta dei tartufi, ma anche le attività connesse, quali la pre-

parazione, la selezione e l'immissione nel mercato, nonché la sperimentazione per la coltivazione artificiale e quanto altro attiene alla materia. A tali consorzi è concesso un contributo a fondo perduto per l'avviamento e l'impianto delle attività consortili; è prevista inoltre la possibilità di accedere ai mutui del Piano verde qualora i consorzi di cui trattasi nello statuto prevedano alcuni punti che si riferiscano all'attività di commercializzazione e di sviluppo del mercato.

Questi sono gli aspetti essenziali dei nostri emendamenti.

BALBO. Condivido senz'altro gli aspetti commerciali e industriali del disegno di legge in esame, sui quali sarà abbastanza facile esercitare un controllo, mentre non posso che considerare eccessiva la minuziosità delle disposizioni relative alla raccolta dei tartufi. In tal modo, a mio avviso, non si fa infatti che creare una bardatura intorno ai raccoglitori, prevedendo troppe disposizioni e controlli che sarà poi difficile mettere in pratica. Così, ad esempio, il divieto di abbattimento, di capitozzatura e di potatura delle piante notoriamente tartufigole non tiene conto del fatto che spesso il proprietario del terreno in cui esse si trovano, non essendo un raccoglitore, non conosce tale loro caratteristica.

Riterrei quindi opportuno che il disegno di legge lasciasse ai raccoglitori una maggiore libertà e non imponesse loro eccessive valutazioni che, tra l'altro, non sarebbero neppure in grado di fare.

SALARI. Mi si consenta innanzi tutto di ringraziare lei, onorevole Presidente, il relatore e la Commissione tutta per l'attenzione che è stata dedicata a questo modestissimo disegno di legge e per averlo voluto portare così sollecitamente in discussione. Gli scopi del provvedimento peraltro sono stati molto chiaramente riassunti dal senatore Boano, che ringrazio ancora una volta, e su di essi non intendo quindi assolutamente ritornare. Mi sia permesso soltanto di sottolineare che uno degli scopi principali è quello di valorizzare i nostri

terreni di montagna; aumentando la produzione ed il commercio di uno dei tipici prodotti delle creste alpina ed appenninica, valorizzando insomma questa coltura, ritengo infatti che sia possibile invogliare la gente che vive in montagna a trattenerci ancora.

Ho ascoltato attentamente le obiezioni del rappresentante del Gruppo comunista, secondo le quali il presente disegno di legge non raggiungerebbe alcuno scopo avendo un carattere puramente difensivo e pertanto — come tutti gli strumenti legislativi che hanno tale carattere — non potrebbe fare altro che inasprire ulteriormente le popolazioni interessate. Un'altra lacuna rilevante del disegno di legge — sempre a parere del rappresentante del Gruppo comunista — sarebbe poi quella relativa agli organi di vigilanza. Al riguardo, mi permetto di far presente che il disegno di legge si può dividere in due parti per quello che riguarda la sua funzione, diciamo così, repressiva e disciplinatrice di questa coltura. Tutto quello che si riferisce all'abbattimento delle piante e la cattiva cura delle tartufaie è di competenza della polizia forestale. Questo benemerito Corpo, che si è sempre occupato della salvaguardia dei nostri boschi, si occuperà con lo stesso zelo di questo settore, al quale del resto ha già dimostrato di tenere in modo particolare. I colleghi dell'Italia centrale sanno perfettamente come si siano tenuti numerosissimi convegni presso il Corpo forestale regionale e come l'ispettore regionale di Ancona e i suoi collaboratori siano tra i più diligenti e appassionati amatori della coltura del tartufo; il che sta a dimostrare che i forestali hanno già una propensione innata — vorrei dire una vocazione tutta propria — per la salvaguardia della coltura stessa.

Circa l'altro aspetto che ho inteso considerare, e cioè la salvaguardia della buona fede dell'acquirente, la difesa dell'onestà, della lealtà di alcuni commercianti, e quindi la repressione della slealtà e della disonestà di altri commercianti ed industriali, esistono i comuni organi di polizia, da quelli di polizia sanitaria a quelli preposti all'osservanza dell'applicazione di tutte le al-

tre leggi. Se poi si vuole criticare il provvedimento dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dell'organizzazione dei produttori, debbo osservare che si rischia di andare oltre gli scopi che esso si prefigge.

B E N E D E T T I . Sono gli scopi di Motta e di Urbani!

S A L A R I . Vorrei dedicare due parole a queste due persone, che sono i monopolizzatori dell'industria del tartufo ad Alba ed a Spoleto. Essi sono i più fieri nemici del disegno di legge ed hanno fatto tutto il possibile, nella precedente e nell'attuale legislatura, per impedire che raggiungesse il suo obiettivo, che è quello — come ho detto — di conferire una disciplina, una patente di lealtà e di onestà al commercio e all'industria trasformatrice del tartufo in Italia. Finora, infatti, non avevamo ancora trovato il coraggio di emanare un modesto strumento di legge che ponesse al riparo dalla sete di danaro, del resto umana e naturale in tutte le categorie ma soprattutto accesa nel settore in questione, gli acquirenti del prodotto; ed oggi siamo forse sul punto di raggiungere tutto questo con un provvedimento che se mira a difendere degli interessi non mira certo a difendere quelli di chi, fino ad oggi, ha approfittato della buona fede dei montanari pagando pochi soldi il prodotto medesimo e rivendendolo a peso d'oro. Io ho inteso, piuttosto, difendere anche gli interessi dei proprietari dei terreni, insegnando loro come tutelare ed incrementare la coltura del tartufo.

Vorrei aggiungere che mi riservo di riprendere più approfonditamente l'argomento quando si discuterà il disegno di legge sulla montagna, che spero il Governo vorrà sottoporci al più presto. In quella sede studieremo tutti i sistemi e le possibilità di valorizzare la montagna, e tra di essi riprenderemo anche l'argomento del tartufo e dell'incremento della sua coltivazione. Pregherei pertanto i colleghi di non insistere nel proporre questioni che amplino la portata del provvedimento ritardandone quindi inevita-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

6ª SEDUTA (28 maggio 1969)

bilmente l'approvazione, vivamente attesa sia in campo regionale che in campo nazionale.

T O R T O R A . Gradirei un chiarimento. Io sono d'accordo sull'opportunità di pervenire alla tutela del prodotto attraverso una legge: ora è stato detto che esiste un prodotto pregiato ed uno non pregiato, per cui vorrei sapere cosa prevederebbe il disegno di legge per i prodotti della mia regione, che non sono pregiati.

B O A N O , *relatore*. Qui si entra direttamente nella tematica dell'articolo 1, che propone la classificazione dei tipi di tartufo. Il più illustre cultore di micologia in Italia, cioè il direttore dell'Istituto sperimentale di micologia istituito per cura del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Orto botanico di Torino (che è l'unica sede tecnicamente qualificata esistente in Italia), professor Ceruti, mi ha asserito in proposito che in effetti quelle indicate nell'articolo sono le uniche specie di pregio esistenti in Italia, anzi nell'area mediterranea. Se noi vogliamo esaurire tutta la gamma dei tartufi esistenti, esclusi alcuni tipi scadentissimi e tra l'altro dannosi alla salute, potremmo aggiungere — secondo il professor Ceruti — a quelli suddetti altri due tipi: la *Terfezia Leonis* ed il *Tuber Asa*; ed io avevo infatti, nelle osservazioni all'articolo 1, avanzato una proposta in tal senso, in modo da considerare tutta la produzione italiana e mediterranea, fino a quella del Medio oriente.

Circa quel tartufo di Sardegna cui accennava il collega Cuccu, credo si tratti proprio della specie *Terfezia*. Ora, sia per questo che per il *Tuber Asa* l'unico inconveniente nel quale si potrebbe incorrere sarebbe quello di commettere un peccato di asinità. Comunque, se vogliamo, lo possiamo anche commettere. A proposito di questo tipo il Ceruti scrive: « Nelle regioni meridionali e siccitose del bacino mediterraneo si trovano in simbiosi con *Cystus* e *Helianthemum* funghi ipogei che hanno molte caratteristiche in comune con i tartufi in senso stretto. In realtà essi rassomigliano a grossi tartufi e vengono comunemente, come

questi, usati dagli indigeni. Si tratta di funghi appartenenti al genere *Terfezia*. Orbene, sarebbe certamente di interesse lo studio della diffusione di queste *Terfezie*, in quei desolati deserti sardi e siciliani, ove vi è una vegetazione quasi esclusiva di *Cystus*. La questione potrebbe interessare tutto il bacino mediterraneo dalla Siria al Marocco ».

Quando però ho letto la legislazione francese, di solito molto precisa, sono insorti in me quei dubbi che peraltro, come ho detto, sono superabili, salvo il peccato di asinità. La legislazione francese infatti dice: « Le *Terfezie* del Marocco essendo dei funghi tuberosi sotterranei del genere *Terfezia*, di caratteristiche botaniche differenti da quelle del genere *Tuber*, è necessario, per evitare confusione nello spirito dell'acquirente con gli autentici tartufi bianchi, denominare le conserve di funghi *terfezie* del Marocco con la loro vera denominazione, quella cioè di "Funghi *terfezie*", senza che vi sia la possibilità nell'etichettaggio di fare qualsiasi accostamento con i tartufi bianchi ed ancora meno con i tartufi neri ».

Questa è la situazione. Io comunque non ho niente in contrario ad aggiungere tra i vari tipi di tartufi sia il *Terfezia*, sia il *Tuber Asa*: non credo peraltro che al di fuori di questi possano esistere, anche per confermata opinione del Ceruti, altri tipi sul mercato denominabili « tartufi ».

C U C C U . L'importante è che non venga vietata la raccolta delle specie che volgarmente, secondo l'opinione popolare, sono attribuite alla categoria dei tartufi.

B O A N O , *relatore*. Quelle specie non possono essere commercializzate con la denominazione di « tartufi ».

T O R T O R A . Essendo assolutamente ignorante in materia, volevo sapere dal relatore se le specie di tartufi ammessi alla commercializzazione esauriscano tutta la gamma dei tartufi esistenti in Italia. Il senatore Boano peraltro ha già risposto che nell'articolo 1 sono comprese tutte le specie

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

6ª SEDUTA (28 maggio 1969)

di tartufi prodotte nel bacino mediterraneo; ritengo che tale risposta sia del tutto esauriente.

B A L B O . Includendo nell'elencazione prevista all'articolo 1 il *Terfezia* prevederemmo tra le varie specie di tartufi anche un fungo: a me pare quindi che sarebbe opportuno giustificare tale inclusione, specificandone i motivi.

B O A N O , relatore. Non mi sembra che ciò sia necessario dal momento che il *Terfezia* ha tutte le caratteristiche di un tartufo.

D I N D O . Sarebbe forse opportuno che l'onorevole relatore si mettesse telefonicamente in contatto con il professor Ceruti per sapere se è possibile includere nella classificazione di cui trattasi anche i tartufi sardi.

B O A N O , relatore. L'ho già fatto e mi è stato risposto che è possibile. Tutt'al più si commette un piccolo errore di nomenclatura.

D I N D O . Ritengo allora che si possano includere senz'altro nella elencazione prevista all'articolo 1 senza alcuna preoccupazione.

B O A N O , relatore. Anche io sono dello stesso parere, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo.

S A L A R I . A me pare invece che sarebbe pericoloso andare ad introdurre varietà che neppure dal punto di vista obiettivo, scientifico sono tartufi.

P R E S I D E N T E . Visto che, data l'ora tarda ed il numero considerevole di emendamenti presentati, non sarà possibile in ogni caso arrivare alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge, riterrei che con-

venga quest'oggi chiudere la discussione generale e rinviare ad una successiva seduta l'esame dei singoli articoli e l'approvazione finale del provvedimento.

Nel frattempo potremo cercare di chiarire le varie questioni sollevate dagli emendamenti presentati e di raggiungere preliminarmente una intesa in modo da rendere più celeri e più organici i nostri lavori.

Non so se la proposta, che trova anche il Governo consenziente, possa essere accolta dalla Commissione.

B E N E D E T T I . Sono d'accordo con la sua proposta. Vorrei però, per motivi di chiarezza, esporre il nostro parere su quelli che riteniamo argomenti qualificanti: il primo è quello della classificazione del prodotto, il secondo quello delle iniziative di carattere produttivistico. E debbo in primo luogo dichiarare che non condivido affatto il giudizio dato dal collega Salari sulla portata del disegno di legge, che egli definisce « modesto ». Certo, è modesto in quanto interessa solo alcune zone del Paese, però può valere molte centinaia di milioni per coloro che attualmente detengono il monopolio del prodotto: per questi ultimi è molto impegnativo, ed è ancor più impegnativo cercare di introdurre un incentivo alla rottura del monopolio col prevedere delle organizzazioni consortili.

Su tale argomento, a costo di rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, non intendiamo recedere; perchè il collega Salari può benissimo affermare che il disegno di legge è avversato da qualche monopolizzatore, però di fatto la situazione di monopolio con esso non si romperebbe; ed il rinvio ad un ennesimo rimaneggiamento della legge n. 991 sa troppo, a nostro avviso, di uno di quegli espedienti che servono per perdere tempo. Bisogna prevedere una regolamentazione unitaria, altrimenti non approveremmo altro che un provvedimento di tipo poliziesco che non meriterebbe l'attenzione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Come stavo dicendo, data la notevole importanza degli

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

6ª SEDUTA (28 maggio 1969)

emendamenti presentati, riterrei opportuno rinviare l'esame degli articoli per studiare la possibilità di un accordo fra le varie proposte e comunque — se all'accordo non si dovesse giungere — approfondire le proposte suddette.

Prima di chiudere la discussione generale vorrei sentire il parere del Governo.

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo, in linea di massima, è d'accordo sulla proposta di legge ma si riserva di avanzare alcune osservazioni in sede di discussione degli articoli dopo aver esaminato le varie proposte di emendamento presentate.

Ringrazio il senatore Salari per l'apporto dato alla soluzione di un problema da noi vivamente sentito con la presentazione di un provvedimento che non credo possa essere ulteriormente dilazionato e le cui finalità non posso che sottoscrivere. Esso si limita a prescrivere una disciplina del settore: altre finalità andrebbero oltre la sua portata.

Dovrei avanzare due proposte. Una riguarda l'opportunità di inserire nel provvedimento una norma che faccia salva l'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento, nei casi in cui la raccolta di funghi e tartufi costituisce un uso derivante da titolo a favore della popolazione. In tali casi, infatti, ci si trova di fronte a diritti quesiti, che non potrebbero essere aboliti senza indennizzo, ciò contrastando con la Costituzione.

In secondo luogo, il problema della vigilanza non è del tutto risolto, in quanto non è previsto un organo tecnico di vigilanza sull'applicazione delle norme proposte. Ora tale compito potrebbe essere affidato al Ministero dell'agricoltura e per la parte relativa alla tutela e per la parte forestale, considerato che per l'accertamento della specie dei tartufi occorre un esame botanico (a vista o microscopico). Pertanto il testo in esame potrebbe essere integrato con un articolo del seguente tenore:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge è affidata al Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste che può anche avvalersi degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Circa gli articoli, saranno necessarie alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, 5 e 14, per una più efficace formulazione giuridica e tecnica del provvedimento. Le presenterò comunque nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune osservazioni. A me sembra che il problema sollevato dal senatore Benedetti — a parte gli emendamenti di dettaglio che emergeranno dall'esame dei singoli articoli — sia un problema essenzialmente di carattere generale. Noi ci troviamo infatti di fronte ad un disegno di legge che in un certo senso pone il problema di un particolare tipo di associazione di produttori; il problema essenziale è quindi quello di vedere se non si debba cogliere questa occasione per cercare di far fare un passo in avanti a questa particolarissima categoria di produttori, anche se — è bene tenerlo presente — due sono le categorie considerate: quella dei proprietari dei terreni nei quali si producono i tartufi e quella dei raccoglitori dei tartufi stessi, ai quali si vuole dare una sorta di regolamentazione mediante il cosiddetto « patentino ». Ora, a me pare che la proposta avanzata dal senatore Benedetti di costituire dei consorzi dei produttori e dei raccoglitori rappresenti un tentativo, sia pure per una particolare categoria, di determinare un diverso rapporto tra i produttori ed i commercianti, di mettere cioè in grandissima parte sotto controllo alla produzione il commercio di questa particolare materia.

Mi sono permesso di fare queste considerazioni perchè ritengo che esse possano spianare la strada in un punto sul quale, altrimenti, si rischia di far inceppare l'ulteriore corso del disegno di legge. Solo che — dico questo come osservatore obiettivo, senza minimamente conoscere la materia — mentre mi sembra realistica la costituzione dei

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

6ª SEDUTA (28 maggio 1969)

consorzi e la difesa dei produttori nelle aree nelle quali la produzione dei tartufi ha una notevole consistenza, la stessa mi sembra del tutto fittizia in quelle zone, ad esempio in Irpinia, in cui la raccolta dei tartufi ha un carattere oltremodo limitato. Sarebbe opportuno quindi, a mio avviso, tentare in questo frattempo, di mettere meglio a fuoco il problema: e con ciò mi sono, per così dire, scaricato di un dubbio che mi era sorto nell'ascoltare la discussione che si è testè svolta.

Detto questo, se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, la discussione degli articoli del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI